



COMUNE DI BROLO

CITTÀ' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA TECNICA

CAPITOLATO D'ONERI

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento

Art. 2 - Durata dell'affidamento

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

Art. 4 – Prestazioni, obblighi e diritti dell'Impresa affidataria e vincoli degli utenti

Art. 5 - Personale dell'Impresa affidataria – disciplina sul luogo del lavoro

Art. 6- Verbale di consegna e riconsegna dell'impianti

Art. 7 - Tariffe lampade votive

Art. 8 – Quote di allacciamento primo impianto

Art. 9- Riscossione

Art. 10- Interruzione del servizio per *black out*

Art. 11 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

Art. 12- Deposito cauzionale

Art. 13- Automezzi e attrezzature

Art. 14- Controlli della stazione appaltante

Art. 15- Inadempienze e penali

Art. 16- Risoluzione del contratto

Art. 17- Divieto di subappalto e cessione

Art. 18- Controversie

Art. 19- Trattamento dei dati personali

Art. 20- Norme finali

Art. 1

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il presente affidamento ha per oggetto:

- la gestione del servizio pubblico di illuminazione elettrica votiva (perpetua e straordinaria relativa alla commemorazione dei defunti) delle sepolture, dei loculi, delle tombe, delle cappelle e di tutti gli altri sepolcri esistenti e costruendi nel cimitero comunale, ivi comprese la manutenzione ordinaria dei connessi impianti elettrici e la fornitura dell’energia elettrica;
- l’eventuale realizzazione di ampliamenti della rete di illuminazione votiva in relazione all’eventuale futura predisposizione di nuovi blocchi di sepolture all’interno del cimitero comunale e la relativa manutenzione ordinaria, compresa la fornitura dell’energia elettrica
- la riscossione dei canoni annui e di allacciamento delle utenze che ne fanno richiesta.

Gli impianti di illuminazione esistenti alla data predetta consistono in circa 1.450 lampade in esercizio.

Art. 2

DURATA DELL’AFFIDAMENTO

Il servizio è dato in affidamento con diritto di esclusiva per il periodo di **anni 5 (cinque)**, a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna con il quale Ditta affidataria prende in carico il servizio di gestione degli impianti elettrici delle lampade votive.

Alla scadenza, il contratto si intenderà risolto, senza che intervenga avviso e/o disdetta.

Qualora per qualsiasi motivo alla scadenza del contratto, la procedura per l’affidamento del servizio non sia ancora ultimata o il nuovo affidatario non abbia assunto effettivamente l’esercizio, la Ditta affidataria cessante è tenuta a prestare il servizio fino alla comunicazione di nuova aggiudicazione e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei).

Allo scadere dell’affidamento tutte le opere eseguite in occasione di eventuali ampliamenti e/o adeguamenti passeranno di proprietà del Comune.

Le opere dovranno essere in perfetto stato di efficienza e, se non conformi alle norme contrattuali, dovranno essere adeguate a onere dell’Impresa affidataria.

Il Comune - al termine dell’appalto - si riserva tuttavia la facoltà di prorogare lo stesso per un periodo non superiore a 12 mesi, previa adozione di apposito atto amministrativo.

Art. 3

AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo complessivo annuo degli incassi ammonta ad €. 34.937,00, per un totale nei cinque anni pari ad €. 174.685,00 (oltre IVA al 22%)

Il suddetto importo annuale, potrà subire variazioni sia in aumento, che in diminuzione per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti e/o richieste di lampade occasionali da parte degli utenti o disdette di contratti di lampade in abbonamento, senza che la Ditta affidataria possa avanzare pretese in merito, se non il normale canone rapportato al numero delle lampade effettivamente in manutenzione.

Resta tuttavia inteso che, in caso di riduzione delle lampade da gestire, il canone annuo da riconosce al Comune non subirà variazioni in diminuzione.

I nuovi contratti lampade votive, in abbonamento ed occasionali, che saranno stipulati nel corso della durata dell’appalto, dovranno essere gestiti agli stessi patti e condizioni del corrispettivo tariffario aggiornato con delibera di GM n. 191 del 19/9/2016 (salvo nuovi aggiornamenti nel frattempo interventi) e segnatamente:

Tariffe/canoni da riconoscere alla Ditta appaltatrice	Importo arrotondato al netto di IVA	Importo arrotondato IVA al 22% compresa
Canone annuo lampade votive	€. 11,00	€. 13,50
Lampade in occasione della commemorazione dei defunti	€. 0,90	€. 1,10
Primo impianto cappella	€. 13,93	€. 17,00
Primo impianto loculi	€. 13,93	€. 17,00

Art. 4

PRESTAZIONI, OBBLIGHIE DIRITTI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA E VINCOLI DEGLI UTENTI

L'impresa affidataria, con propri capitali e mezzi tecnici si obbliga:

- a)** a mantenere in piena efficienza gli impianti, ripristinare quelli eventualmente non efficienti per qualsiasi causa, nessuna esclusa ed eccettuata, assicurando l'erogazione di una tensione non superiore a 30V/50Hz (SELV) a tutte le lampade votive installate nel cimitero comunale, sostituendo a proprie spese tutte quelle linee, trasformatori d'isolamento, lampade etc. non rispondenti al mantenimento in piena efficienza degli impianti stessi ed adeguando periodicamente le potenze dei trasformatori ai carichi effettivamente installati che subiscono continue variazioni per effetto dell'aggiunta di nuove lampade;
- b)** osservare scrupolosamente le disposizioni e i patti contenuti nel presente Capitolato d'Oneri e nel Regolamento per l'utenza allegato (vds **Allegato 1**), nonché i vigenti Regolamenti Comunali che si riferiscono ai servizi cimiteriali;
- c)** curare che l'impianto funzioni ininterrottamente giorno e notte, salvo quelle sospensioni dovute a causa di forza maggiore (incendi, scioperi, temporali, devastazioni, interruzioni della fornitura di Energia Elettrica da parte dell'Ente fornitore, ecc.);
- d)** provvedere alla sostituzione gratuita, diligente e tempestiva delle lampade non funzionanti (fulminate, rotte o asportate) entro 48 ore dalla segnalazione del guasto;
- e)** applicare e riscuotere i canoni annui e i costi per gli allacciamenti delle utenze, applicando le tariffe stabilite dall'amministrazione comunale;
- f)** adeguare gli impianti di illuminazione votiva esistente e sua eventuale estensione futura sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- g)** gestire i rapporti con gli utenti: tali rapporti dovranno essere improntati alla massima correttezza, gentilezza e decoro e conformarsi al contesto ed alle peculiarità del servizio;
- h)** farsi carico della fornitura dell'energia elettrica e di tutte le spese relative alla stipula del contratto;
- i)** osservare ed applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i propri dipendenti.

E' vietato l'uso della corrente per eseguire lavori che esulano dall'impianto votivo. E' vietato alla ditta affidataria di fornire energia elettrica che non sia votiva

Per tutta la durata dell'appalto, il Comune metterà a disposizione n. 2 locali e segnatamente:

- un locale ubicato nell'edificio servizi, sito nella parte nuova del cimitero, da utilizzare come deposito;
- un locale ubicato all'ingresso della parte vecchia del cimitero da utilizzare per le attività di relazione con gli utenti.

Personale non autorizzato dalla Ditta affidataria non potrà riparare, modificare, o comunque manomettere l'impianto.

L'Area Tecnica Comunale e i privati cittadini, si impegnano ad avvertire la Ditta affidataria prima dell'inizio di eventuali lavori nel cimitero, in particolare scavi per modifiche, ampliamenti, o tombe di famiglia onde evitare possibili danni all'impianto.

Il Comune deve prevedere nei contratti di appalto dei lavori di costruzione di nuovi loculi e ossari o di ampliamento del cimitero, l'obbligo da parte della ditta appaltatrice di cooperare con l'Impresa

affidataria del servizio di che trattasi al fine di ottenere una perfetta predisposizione dell'impianto di illuminazione votiva.

Sono a carico dell'Impresa affidataria tutte le spese per eventuali modificazioni dell'impianto; mentre sono a carico dell'utente le modificazioni eseguite nel tratto di impianto esistente sull'area cimiteriale a lui concessa e sempre che siano dallo stesso richieste.

Rimane inteso che agli utenti è vietato modificare o manomettere gli impianti, alterare i limiti di consumo e la destinazione della corrente fornita.

Gli eventuali contravventori saranno tenuti al risarcimento danni fatta salva ogni altra azione di carattere civile o penale a loro carico, riservandosi la Ditta affidataria il diritto di sospendere il servizio.

ART. 5

PERSONALE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA - DISCIPLINA SUL LUOGO DI LAVORO

La Ditta affidataria dovrà provvedere alla condotta effettiva del servizio con proprio personale tecnico idoneo, formato ed informato, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, le necessità ed in relazione al servizio da eseguirsi.

La Ditta affidataria risponde dell'idoneità del personale incaricato del servizio, nonché del suo equipaggiamento, soprattutto per quanto concerne il vestiario di lavoro ed i DPI occorrenti.

Il personale della Ditta affidataria dovrà essere in particolare formato, informato, addestrato circa l'esposizione specifica ai rischi del luogo di lavoro di che trattasi oltre che a quello principale elettrico.

La Ditta affidataria curerà particolarmente la formazione del personale relativamente agli atteggiamenti da tenere in conseguenza delle valenze etiche e sociali dei luoghi nei quali si troverà a operare, che dovranno essere improntati alla massima riservatezza, correttezza formale, sobrietà e decoro.

Il Comune avrà diritto di inibire l'accesso al cimitero comunale a quei dipendenti dell'Impresa affidataria che contravvenissero alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria, alle disposizioni degli Uffici comunali competenti e che comunque tenessero contegno scorretto e non conforme alla austerità del luogo

Il personale che dovesse risultare non idoneo allo svolgimento del servizio, dovrà essere sostituito su richiesta del Comune di Brolo.

Infine, il personale dell'Impresa è tenuto al rispetto del vigente Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi di Legge.

ART. 6

VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Con il verbale di consegna, redatto secondo le modalità di legge, Ditta affidataria prende in carico il servizio di gestione degli impianti elettrici delle lampade votive.

Alla cessazione del servizio, dovrà consegnare con apposito verbale tutto il materiale amministrativo interessante il servizio, in particolare l'elenco aggiornato degli utenti, con altresì l'indicazione del nome del defunto alla cui tomba la lampada votiva è accesa e l'elenco utenti morosi.

ART. 7

TARIFFE LAMPADE VOTIVE

La Ditta affidataria sarà tenuta ad osservare, per tutti gli utenti, le tariffe che saranno aggiornate dalla Giunta Municipale trattandosi di servizio a domanda individuale, senza che l'Impresa possa eccepire alcunché, fatto salvo il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario.

Attualmente il canone annuale di abbonamento all'illuminazione votiva delle tombe resta fissato in € **13,50** IVA compresa per ogni lampada di potenza non inferiore a 3 Watt, da stare accesa permanentemente.

Mentre il prezzo da riscuotere dagli utenti per l'installazione delle lampade votive nell'occasione della commemorazione dei defunti resta fissato in **€. 1,10** IVA compresa per ogni lampada.

Nel prezzo suddetto si intendono comprese le spese per il consumo di energia elettrica, le imposte relative, i ricambi delle lampade guaste e tutte le spese di manutenzione etc., con l'obbligo di ogni adempimento fiscale a carico dell'appaltatore.

ART. 8

QUOTE DI ALLACCIAMENTO PRIMO IMPIANTO

La quota di primo impianto viene stabilita in **€17,00** (IVA compresa) sia per i loculi che per le cappelle

La stessa è corrisposta a semplice rimborso spese e comprende ogni diritto di allacciamento per un solo punto luce.

La richiesta di allacciamento sarà presentata dall'utente mediante compilazione di appositi stampati messi a disposizione dalla Ditta concessionaria che, a sua volta, dovrà provvedere all'esecuzione dell'allacciamento stesso entro dieci giorni dalla data di versamento del diritto di allacciamento.

L'utente che lo richiede sarà inoltre assoggettato alle spese relative alla fornitura e posa in opera degli apparecchi decorativi nei quali verranno inseriti il porta-lampade e la lampada.

ART. 9

RISCOSSIONE

La Ditta affidataria per la riscossione dei canoni di abbonamento di cui al precedente art. 7 dovrà fare uso di appositi bollettari, comunicando inoltre nelle fatture anche il codice IBAN su cui l'utente potrà eventualmente effettuare il versamento del canone dovuto attraverso un bonifico bancario.

La Ditta affidataria ogni 12 mesi dovrà procedere al pagamento a favore del Comune di Brolo dell'importo dovuto di **"Euro 3.500, + aumento offerto + aumento indice FOI"**, nonché eventuale quota per nuove lampade aggiunte (IVA esclusa) a seguito di fattura emessa dal Comune di Brolo, (entro comunque il 30 novembre dell'anno di competenza) ed entro gg. 30 (trenta) dall'emissione della fattura, trasmettendo nel contempo all'Area Finanziaria del Comune di Brolo tutto il materiale di riscontro delle riscossioni e dei canoni effettuati per gli opportuni controlli.

ART. 10

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER BLACK OUT

L'Impresa affidataria non assume alcuna responsabilità né verso gli abbonati, né verso il Comune, nei casi d'interruzione dell'erogazione di energia elettrica per cause dipendenti dall'ENEL e sempre che, la sospensione del servizio non dipenda da morosità o da qualsiasi altra inadempienza dell'Impresa affidataria.

ART. 11

RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

L'Impresa affidataria è responsabile, sia penalmente che civilmente, sia verso il Comune di Brolo che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante, che dopo l'erogazione del servizio, per colpa e negligenza, tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse.

A tal fine dovrà sottoscrivere adeguata polizza di assicurazione con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore ad €500.000,00 e per tutta la durata del servizio.

ART. 12

DEPOSITO CAUZIONALE

L'impresa affidataria costituisce garanzia fideiussoria, nella forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura del 10% fisso dell'importo contrattuale annuo a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, del pagamento di eventuali penalità comminate nonché del rimborso delle somme che il Comune di Brolo dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o non corretta esecuzione del servizio, secondo quanto previsto dal capitolato.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune di Brolo.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune di Brolo che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 13

AUTOMEZZI E ATTREZZATURE

Per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato dovranno essere impiegati macchine, manufatti, attrezzature di lavoro, prodotti, DPI idonei, adeguati e non pericolosi, comunque rispondenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 14

CONTROLLI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Il Comune di Brolo, per il tramite del personale tecnico-manutentivo e di Polizia Urbana si riserva la possibilità di verificare l'esecuzione del servizio, provvedendo ad accertare:

- l'adempimento puntuale e preciso del servizio;
- il rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato e dalla normativa nazionale, regionale e comunale in materia;
- il rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive e assistenziali nei confronti del personale utilizzato.

E' inoltre facoltà del Comune di Brolo chiedere documenti inerenti il personale impiegato e il servizio affidato e di effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per la verifica del rispetto degli impegni assunti e del regolare svolgimento dei servizi.

ART. 15

INADEMPIENZE E PENALI

Ove riscontrasse la violazione degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, il Comune di Brolo provvederà alla formale contestazione per iscritto con apposita nota.

L'Impresa affidataria potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Ove, ad insindacabile giudizio del Comune di Brolo, le controdeduzioni risultassero irrilevanti, saranno applicate le seguenti penalità:

A) **Euro 30,00** per ogni utente rispetto al quale non sia stato fatto l'attacco alla rete e non sia iniziato il servizio entro dieci giorni dalla data dell'abbonamento, purché l'utente stesso abbia soddisfatto tutte le condizioni dell'abbonamento stesso;

B) **Euro 100,00** per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di interventi a carattere d'urgenza e/o riferiti alle risoluzioni di guasti, situazioni impiantistiche e disfunzioni che possano ledere l'incolumità di addetti e/o cittadini;

C) **Euro 10,00** per ogni giorno di mancata accensione della lampada e/o di mancata riattivazione della medesima entro le 48 ore per ogni utenza in regola;

Non è precluso al Comune di Brolo il diritto di sanzionare eventuali inadempienze e/o comportamenti rilevanti rispetto alla corretta esecuzione del servizio, anche se non espressamente elencati.

ART. 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il reiterato inadempimento dell'Impresa affidataria anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente capitolato che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, potrà comportare la risoluzione del contratto.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- a) non reintegrazione della cauzione a seguito dell'incameramento parziale della cauzione in applicazione;
- b) sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte dell'affidatario dei servizi di cui al presente capitolato;
- c) discriminazione degli utenti che chiedono l'esplicazione delle prestazioni oggetto dell'affidamento;
- d) esercizio di attività commerciale all'interno dei cimiteri;
- e) esecuzione dei servizi in modo difforme rispetto alle modalità indicate nel presente capitolato;
- f) in caso di cessione o subappalto di contratto. A tal fine si precisa che è esclusa ogni forma di subappalto.**
- g) ogni altro inadempimento o fatto non espressamente indicato che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

ART. 17

DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE

E' vietato subappaltare la fornitura in tutto od in parte ad altra ditta ed è nulla la cessione, totale o parziale, del contratto pena la risoluzione dello stesso con l'incameramento della cauzione.

ART. 18

CONTROVERSIE

Nel caso di controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, l'affidatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune di Brolo, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le relative decisioni.

Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziaria. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Patti.

ART. 19

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

I dati personali relativi alle Ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della Centrale Unica di Committenza "Terra dei Lancia" e dell'amministrazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l'impresa potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.20

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato d'Oneri si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

REGOLAMENTO DI UTENZA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI

Art. 1 - Il servizio di illuminazione elettrica votiva cimiteriale per quanto riguarda le tombe a terra, i loculi, gli ossari, i monumenti e le cappelle è stato assegnato alla ditta _____.

Art. 2 - La Ditta affidataria del servizio curerà la predisposizione, l'installazione e la manutenzione della lampada votiva con il suo portalampada. Qualunque speciale opera artistica e decorativa da porre sulle lapidi sarà a carico dell'utente, come pure i lavori di marmista, pittore e decoratore.

Art. 3 - Resta a carico dell'utente, la fornitura e posa del fanalino in bronzo, acciaio, vetro o altro materiale a discrezione.

Art. 4 - Il servizio di illuminazione sarà concesso a seguito di richiesta espressa dagli interessati alla Ditta affidataria del servizio, previo pagamento anticipato del diritto fisso di allacciamento (diritto di allacciamento primo impianto), pari ad €. 17,00 IVA compresa, aggiornato con delibera di GM n. 191/2016.

Art. 5 - Oltre a tale diritto l'utente dovrà pagare un canone annuo d'abbonamento, per l'illuminazione fornita tutti i giorni per 24 ore su 24, per la fornitura dell'energia elettrica e relative tasse, spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, per ricambio delle lampadine, nella somma di € 13,50 (IVA compresa).

Il prezzo per l'installazione delle lampade votive nell'occasione della commemorazione dei defunti resta fissato in €. 1,10 (IVA compresa) per ogni lampada.

N.B.: le tariffe relative al servizio potranno subire revisioni periodiche. La revisione sarà comunque approvata dall'Ente.

Art. 6 - Il pagamento del canone dovrà essere effettuato anticipatamente in un'unica rata. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, la Ditta affidataria del servizio, previa diffida scritta potrà sospendere l'erogazione di corrente e togliere l'impianto senza diritto per l'utente ad indennizzo di qualsiasi specie. Il servizio sospeso sarà ripristinato solo dopo il pagamento dei canoni arretrati e del diritto di allacciamento.

Art. 7 - Il servizio di illuminazione avrà la durata dell'anno solare, con scadenza al 31 dicembre, rinnovabile tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da effettuarsi un mese prima della scadenza (30 novembre) a valere per l'anno successivo.

Art. 8 - Agli utenti è vietato asportare e cambiare lampadine, modificare e manomettere gli impianti, alterare i limiti di consumo e la destinazione della corrente fornita, effettuare attacchi abusivi. Gli eventuali contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva ogni altra azione civile o penale a loro carico, riservandosi la Ditta appaltatrice il diritto di sospendere il servizio.

Art. 9 - L'impresa non risponderà per eventuali momentanee interruzioni di corrente derivanti da mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'ENEL, da cause di forza maggiore (temporali, scioperi, atti vandalici ecc.) da guasti agli impianti che rendano necessaria la sospensione dell'energia per le riparazioni.